

Allegato "A" al Repertorio n.

Raccolta n.

STATUTO
Fondazione Contessa Lene Thun
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale O.N.L.U.S.

ARTICOLO 1

Costituzione

1. Per onorare la memoria della Contessa Lene Thun è costituita, per iniziativa di Peter Thun Hohenstein, la

Fondazione Contessa Lene Thun
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)

in tedesco:

Gräfin Lene Thun Stiftung
Gemeinnützige Organisation ohne Gewinnabsicht (O.N.L.U.S.)

2. La Fondazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ARTICOLO 2

Sede, delegazioni ed uffici

1. La Fondazione ha sede in Bolzano, Via Galvani 29.
2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti dall'organo amministrativo sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3

Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire nemmeno in modo indiretto utili né gli avanzi di gestione né le riserve né i fondi né il capitale durante la sua vita.
2. Essa è aconfessionale ed apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
3. La Fondazione persegue lo scopo di promuovere, sostenere e condurre: iniziative educative, quali quelle di istruzione e formazione, nei confronti ed a beneficio esclusivo di persone disagiate e/o svantaggiate per condizioni economiche, fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari ,.
Si considerano persone disagiate e/o svantaggiate:

- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee
- tossicodipendenti
- alcolisti
- indigenti
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico
- abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza
- profughi
- immigrati non abbienti

4. La Fondazione potrà perseguire lo scopo sociale anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti.

5. La Fondazione potrà partecipare ad altri enti senza scopo di lucro O.N.L.U.S. ed aventi scopi affini o complementari.

6. La Fondazione potrà organizzare raccolta di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

7. La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 460/97.

8. Nella scelta delle attività la Fondazione osserva i seguenti criteri:

* Le attività della Fondazione devono essere svolte nel pieno rispetto dei valori e della filosofia di vita della Contessa Lene Thun, che sono riassumibili nei seguenti assunti:

la Contessa provava e regalava gioia,

esprimeva la sua creatività tramite la modellazione,

stimava l'artigianato,

diffondeva calma e calore,

stimava ogni singolo dipendente e dimostrava rispetto per le loro famiglie,

rispettava e univa le culture e i diversi gruppi etnici,

aveva la capacità di seguire la tradizione ed essere aperta al nuovo,

era affascinata dalla cultura storica e dal mondo dei miti, realizzava i suoi sogni ed ispirava altri a sognare.

* La Fondazione, sostiene ed incentiva soprattutto lo sviluppo della creatività.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione, potrà, tra l'altro, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con lo scopo indicato dal precedente art. 3 del presente Statuto.

2. Per il raggiungimento del proprio scopo, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà svolgere le seguenti attività a patto che siano direttamente connesse con esso ed in ogni caso con l'osservanza dei limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997:

- a) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, purchè se trattasi di enti privati siano O.N.L.U.S.;

- d) la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti sub lettera c);
- e) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema educativo e formativo, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- f) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- g) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- h) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento dello scopo istituzionale, avvalersi di strumenti editoriali, multimediali audiovisivi, ecc., anche per il tramite di enti all'uopo costituiti;
- j) compiere studi e ricerche;
- k) curare l'attività editoriale, anche attraverso la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie e l'edizione di opere di terzi;
- l) realizzare, gestire, affittare, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- m) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- n) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e ai punti precedenti;
- o) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo anche incontri e convegni;
- p) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei propri fini, purchè siano O.N.L.U.S.;
- q) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- r) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- s) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche e private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione purchè, se trattasi di enti privati, siano O.N.L.U.S.;
- t) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa allo scopo istituzionale nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani, di qualsiasi genere e natura.

ARTICOLO 6

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
 - da eventuali altri contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
 - dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ugualmente gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e per quelle altre attività ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 7

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
La fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4. Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre Fondazioni ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

ARTICOLO 8

Fondatore

1. Il Fondatore è il sig. Peter Thun Hohenstein nato a Innsbruck (A) il 23.02.1955, residente in Bolzano, Via Castel Flavon 22, cittadino italiano, codice fiscale THN PTR 55B23 Z1020.
2. Al Fondatore sono riconosciuti i seguenti poteri:
 - nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e nomina, revoca e sostituzione dei relativi membri;
 - modifica dello Statuto;
 - scioglimento della Fondazione.
3. In caso di morte del Fondatore i poteri di cui al punto precedente spettano ai suoi eredi. In caso di pluralità di eredi, essi esercitano i poteri di cui al punto precedente con deliberazione assunta a maggioranza degli stessi.

ARTICOLO 9

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato).
2. Le loro funzioni sono esercitate gratuitamente.

ARTICOLO 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile da 3 a 5 membri. Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente al quale spetta la rappresentanza della Fondazione, qualora esso non venga già nominato dal fondatore o dai suoi eredi.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta all'atto di costituzione della Fondazione e restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.
3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
4. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:
 - a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
 - b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - c) costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività.

ARTICOLO 11

Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio italiano. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata anche il giorno successivo della prima convocazione.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.
6. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ARTICOLO 12

Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
4. Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.

ARTICOLO 13

Segni distintivi della ONLUS

La denominazione della Fondazione "Fondazione Contessa Lene Thun Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)" oppure "Gräfin Lene Thun Stiftung Gemeinnützige Organisation ohne Gewinnabsicht (O.N.L.U.S.)" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 14

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa purchè se trattasi di enti privati siano ONLUS, ai sensi della lettera f) dell'art. 10 del d.Lgs n. 460/1997.

ARTICOLO 15

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n. 460.